



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
N. 212 del 05-05-2026 **ORIGINALE**

**Oggetto: REVOCA ORD.125 DEL 02.04.2026 E ORD.132 DEL 03.04.2026 DI
CHIUSURA TRATTO DI STRADA COMUNALE VALLE CONSUMO**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Ordinanza dirigenziale n. 125 del 2 aprile 2026 veniva interdetta alla circolazione veicolare il tratto stradale della S.C. Valle Consumo compreso tra l'intersezione con via Belvedere e quella con la ex S.P. Lanciano-Orsogna, a causa di possibili smottamenti del terreno causati dalle condizioni meteorologiche avverse, successivamente modificata con ord. 132 del 03 aprile 2026 che ripristinava la circolazione veicolare con il senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico amovibile, restando interdetta tuttavia, nell'ultimo tratto che porta al centro sportivo "Il Ruscello"

TENUTO CONTO che, a seguito di sopralluoghi, il tratto di strada di cui sopra, può essere riaperto al transito veicolare a partire dal 05 maggio 2026;

VISTI i decreti sindacali n. 27 del 9 novembre 2021, n. 47 del 1° dicembre 2022 e n. 1 del 9 gennaio 2023;

VISTO il combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. del 30/04/1992, n. 285, e ss.mm.ii., Codice della Strada;

CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa,

la revoca delle Ordinanze dirigenziali n. 125 del 2 aprile 2026 e n.132 del 03 aprile 2026 che riguarda il tratto stradale della S.C. Valle Consumo compreso tra l'intersezione con via Belvedere e quella con la ex S.P. Lanciano-Orsogna, riaprendolo al transito veicolare a partire dal 05 maggio 2026.

DISPONE

- che la presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione;
- che il presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6

dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, sul presente provvedimento, si rende parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il presente provvedimento sarà notificato in copia a:

1. Sindaco,
2. Assessore Mobilità e Traffico,
3. Polizia Locale,
4. Settore LL.PP.,
5. Polizia di Stato,
6. Carabinieri,
7. VV.FF.,
8. Croce Rossa,
9. Servizio 118.

Il Responsabile del Procedimento
Giuliantè Flavia

Il Dirigente
MISCHIATTI LUIGINA